

## ACCORDO

Il giorno ..... in Firenze

tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche Banca,

e

.....

premesso che

- a) con D.M. 28 aprile 2000 n. 158 è stato istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" (di seguito Fondo di Solidarietà), la cui durata – inizialmente fissata fino al 30 giugno 2010 – è stata prorogata, con DM 28 aprile 2006, fino al 30 giugno 2020;
- b) con verbale di incontro sottoscritto il 24 gennaio 2001 e con delibera assunta dal Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà in data 26/2/2001, si è previsto che le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del suddetto D.M. 28 aprile 2000 n. 158, recante il Regolamento istitutivo del predetto Fondo, vengono erogate anche nell'ipotesi in cui un'azienda destinataria del suddetto Regolamento, trovandosi in una situazione di eccedenza di personale, attivi una procedura di "esodo volontario";
- c) a seguito dell'acquisizione da parte di BNP Paribas Personal Finance SA di Findomestic Banca S.p.A., il C.d.A. di quest'ultima ha delineato il nuovo Piano Industriale 2010 – 2012, di seguito Piano;
- d) per effetto del processo di razionalizzazione organizzativa, che sarà gradualmente attuato nel periodo di vigenza del "Piano", sono previste ricadute sulle lavoratrici/lavoratori sia sotto l'aspetto occupazionale, relativamente a fenomeni di eccedenza di personale (esuberanti), che di mobilità geografica e funzionale;
- e) è stata attivata con comunicazione del 15 gennaio 2010 la procedura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali (ex artt. 15 e 18 CCNL 8 dicembre 2007), in considerazione delle predette ricadute sulle condizioni di lavoro;
- f) in data 18 marzo 2010, a definizione della suddetta procedura, è stato sottoscritto il verbale di Accordo con il quale le Parti hanno individuato, tra l'altro, il ricorso al Fondo di Solidarietà quale strumento utilizzabile per la gestione delle eccedenze occupazionali rivenienti dal "Piano", complessivamente quantificate in n. 200 persone;
- g) la quantificazione degli esuberanti sopra riportati è stata effettuata tenendo conto anche delle risorse che saranno interessate da interventi di riconversione o riqualificazione professionale, per la cui realizzazione saranno previsti appositi interventi formativi indirizzati a 1.565 persone, per 13.600 giornate (corrispondenti a 102.000 ore), come da piano allegato (vedi allegato "Piano di formazione per la Riqualificazione del Personale 2010-2011").

si conviene che

- 1) la Banca – allo scopo di gestire le situazioni di eccedenza di personale di cui in premessa – attiverà, per il personale appartenente alle Aree Professionali e alla categoria dei Quadri Direttivi, per l'anno 2010, le procedure relative al ricorso al Fondo di Solidarietà, su base volontaria, fino alla concorrenza massima di complessive n. 20 persone, numero che dovrà comprendere anche coloro che hanno maturato i requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici;
- 2) le risoluzioni su base volontaria dei rapporti di lavoro, da realizzarsi ai sensi e per gli effetti del verbale d'incontro del 24 gennaio 2001, interesseranno i dipendenti che – fermo restando il periodo massimo di 60 mesi, comprensivo delle c.d. "finestre", di corresponsione delle prestazioni straordinarie a carico del Fondo - matureranno entro il 31 dicembre 2015 i requisiti, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento di presentazione delle domande, per conseguire la pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO secondo il sistema retributivo o misto;
- 3) ai sensi di quanto previsto dal citato D.M. 28 aprile 2000 n. 158, alle lavoratrici/lavoratori di cui al precedente capoverso, che aderiranno all'esodo, saranno erogati, a cura del Fondo di Solidarietà per il settore del credito,

in forma rateale ovvero, su richiesta del dipendente, in unica soluzione, i trattamenti previsti secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale;

4) le manifestazioni di volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia al preavviso o relativa indennità sostitutiva, dovranno essere formalizzate esclusivamente entro il 30/06/2010, a valere per l'anno 2010, secondo le modalità operative che verranno indicate dalla Banca con apposite comunicazioni al personale appartenente alle Aree professionali e ai Quadri Direttivi;

5) al termine del periodo riservato per la presentazione delle suddette manifestazioni di volontà saranno comunicate:

- la data finale di presentazione delle richieste (complete di tutta la documentazione necessaria), che saranno accolte dalla Banca fino a concorrenza del numero massimo previsto (v. precedente punto 1);

- la data di decorrenza delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.

6) in considerazione dell'attuale incertezza del quadro normativo in materia pensionistica, le domande si intenderanno accolte sulla base dei requisiti pensionistici vigenti al momento della presentazione delle stesse, riservandosi le Parti un successivo riesame delle richieste alla luce dell'eventuale nuova normativa di riferimento;

7) qualora le domande di accesso al Fondo di Solidarietà – presentate secondo i criteri di cui al precedente punto 4) dando così luogo ad un'unica graduatoria valida per l'anno 2010 – risultassero superiori al numero stabilito, le stesse saranno accolte entro il predetto limite secondo il seguente ordine di priorità:

a) lavoratrici/lavoratori portatori di handicap grave ai sensi della L. n. 104/92. In via subordinata, lavoratrici/lavoratori che prestano assistenza ad un familiare portatore di handicap grave ai sensi della medesima previsione di legge. In entrambi i casi l'attestazione dovrà essere precedente alla data del presente Accordo;

b) lavoratrici/lavoratori con maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;

In subordine, a parità di priorità, si terrà conto della maggiore età anagrafica.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio al D.M. 28/4/2000 n. 158 nonché alle circolari INPS in materia.

Qualora dovessero intervenire modifiche legislative in materia previdenziale tali da incidere significativamente sui contenuti del presente Accordo, le Parti si incontreranno per una congiunta valutazione della situazione, in relazione a quanto previsto dal precedente punto 6).

Le Parti concordano di istituire una Commissione Paritetica per analizzare e valutare il piano di formazione predisposto dall'Azienda, di cui all'allegato "Piano di formazione per la Riqualficazione del Personale 2010-2011", indirizzato al personale, come sopra individuato, interessato dalla riorganizzazione in atto, affinché i contenuti dello stesso risultino funzionali al raggiungimento degli obiettivi di riconversione e riqualficazione professionale del predetto personale, potendo, nel caso, anche avanzare la richiesta di finanziamento di tali interventi formativi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del D.M. 28/04/2000, n. 158.

Le Parti, concordano, inoltre, di iniziare i lavori della suddetta Commissione entro il mese aprile 2010.

Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2011.

Le Parti si incontreranno entro il mese di luglio 2010 per valutare la situazione alla luce del numero delle adesioni.

Letto, confermato e sottoscritto

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.,

.....